

CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL'ART. 1 C. 1091 DELLA L. N. 145 DEL 30.12.2018

Tarquinia, li 13/09/2019

The page contains numerous handwritten signatures and initials in black ink. Some legible words include 'D. per' at the top left, 'per' at the top right, 'caly' in the middle right, and 'bi' at the bottom right. There are also several large, stylized signatures and many smaller, illegible scribbles scattered across the lower half of the page.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando in concreto le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.

Art. 2 (Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate)

1. Qualora siano stati regolarmente approvati il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo Unico di cui al dlgs 267/2000, ciascun anno vengono accantonate, in via preventiva, le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, quantificato nella misura del 5% delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Tale fondo viene destinato per una quota del 4,5% all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, e per una quota del 0,5% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.
2. Rientrano nell'accertamento e nella riscossione tutte le attività svolte dal personale addetto che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI), e delle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248
3. Le risorse economiche quantificate a questo titolo, al lordo degli oneri riflessi e IRAP, finanziano le risorse variabili del fondo del salario accessorio dell'anno successivo, tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e s.m.i., con destinazione vincolata al finanziamento della performance individuale del personale anche dirigenziale che ha prestato tali attività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale".
4. La quantificazione certa delle somme da destinare al fondo del salario accessorio avviene sulla base degli importi risultanti dal bilancio consuntivo approvato relativo all'anno precedente. Al fine di individuare il maggior gettito accertato e incassato si fa riferimento

alle somme accertate ed effettivamente incassate, comprensive di tributo sanzioni ed interessi, ivi comprese quelle coattive, nell'anno di riferimento derivanti dall'attività di accertamento dell'anno stesso e degli anni precedenti a partire dall'anno 2018.

5. Tali risorse sono relative alle maggiori riscossioni complessivamente realizzate a seguito di attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, escludendo la riscossione ordinaria sui due tributi quali l'autoliquidazione nelle scadenze predeterminate dalla legge per l'IMU e la richiesta comunale mediante avviso bonario per la TARI.
6. L'incentivazione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

Art. 3 (Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro)

1. In sede di approvazione del PEG/piano della performance dell'esercizio il Responsabile del Servizio Tributi provvede a presentare uno o più progetti di recupero evasione costituendo uno o più gruppi di lavoro anche intersettoriali.
2. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti del settore entrate, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività e del reale apporto prestato.
4. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Responsabile del Servizio Tributi che a tal fine provvede o di sua iniziativa o su indicazione del Coordinatore del gruppo di lavoro, in ogni caso nel provvedimento che procede alle modifiche sono evidenziate le motivazioni.

Art. 4 (Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro)

1. Il personale beneficiario è quello del Settore Entrate Tributarie ed extratributarie a cui spetta la gestione dell'accertamento e l'incasso dell'IMU, della TARI alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti nonché gli altri dipendenti al di fuori del servizio delle entrate che collaborano ai citati accertamenti ed incassi.
2. L'anno successivo allo svolgimento dell'attività di recupero finanziata dall'Ente, il Responsabile del Servizio Tributi effettua una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti e gli incassi realizzati dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione, inserite nel fondo del salario

accessorio dell'anno precedente, tra i vari componenti del gruppo di lavoro e deve essere approvata dal Nucleo di valutazione o di altro organismo equivalente.

3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - a. Responsabile del settore tributi 10%;
 - b. Funzionario responsabile del tributo IMU 10%;
 - c. Funzionario responsabile del tributo TARI 10%;
 - d. Personale addetto all'accertamento e alla riscossione 60%;
 - e. Personale addetto alle relazioni su aree fabbricabili per accertamenti e stesura note integrative in caso di ricorsi, reclami o autotutele 10%.

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

Art. 5 (Limiti alla liquidazione del compenso incentivante)

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, ai sensi dell'articolo 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente pro tempore.
3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte anche negli anni successivi potranno alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate.

Art. 6 (Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate)

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme dell'0,50% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno, nonché dalle eventuali somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle

attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati e alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindi giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including cursive and stylized forms. Some are clearly legible, such as 'iper' at the top center, 'per' at the bottom left, and '5 per' at the bottom right. Others are more abstract scribbles or initials.

